

AVVISO

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. **10040/2013**.

2. **Nome del ricorrente:** Minicozzi Maria Cristina.

- 2.1. **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**
 1. provvedimento di esclusione della Sig.ra Minicozzi Maria Cristina, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6300/U/13 del 21.08.2013, dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per non essere la stesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
 2. del provvedimento di esclusione del Sig. De Carlo Giuseppe pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/40 del 08.08.2013, dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per non essere la stesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
 3. del provvedimento di esclusione del Sig. Zamboli Pasquale pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/58 del 08.08.2013, dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per non essere la stesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
 4. della graduatoria generale definitiva di merito per le classi di concorso A043 e A050 pubblicate dall'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 28.08.2013 con nota protocollare AOODRCA6361/U/13 nella parte in cui tali graduatorie non contemplano la sig.ra Minicozzi Maria Cristina per non essere la stessa in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando di concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
 5. della graduatoria generale definitiva di merito per le classi di concorso A033 pubblicate dall'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 28.08.2013 con nota protocollare AOODRCA6361/U/4 nella parte in cui tali graduatorie non contemplano i sigg.ri De Carlo Giuseppe e Zamboli Pasquale per non essere gli stessi in possesso dei

requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando di concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

3.1 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

- I. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;**
- II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460;**

Nell'indire il nuovo concorso a cattedre ai sensi del richiamato d. lgs. N. 297/1994, il bando oggi impugnato ha reiterato il regime transitorio di salvaguardia per i previgenti titoli di accesso alle procedure concorsuali (le lauree del vecchio ordinamento conseguite entro la data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 22 maggio 1999) senza tuttavia confermare il ragionevole criterio che consentiva a chiunque fosse in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale. Il Ministero, in altri termini ha ommesso di aggiornare e aggiornare al 2012 il meccanismo antidiscriminatorio e dunque ha ommesso di contemplare gli iscritti ai corsi di laurea che hanno conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa.

- III. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.**

Il regime derogatorio che consente la partecipazione al concorso ai semplici laureati, in tal modo, fissa un arbitrario discrimine temporale che consente la partecipazione a chi ha conseguito la laurea nel 2003 (ossia quando era vigente la procedura di abilitazione SSIS) e non consente di partecipare al concorso a chi l'ha conseguita in data posteriore e, in particolare, in un arco temporale (2008 – 2011) in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione. In tal modo il bando di concorso finisce per richiedere un titolo impossibile da conseguire.

- IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.**
- V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.**
- VI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.**

L'esclusione dei ricorrenti determinerebbe una insanabile antinomia con il principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1 Cost. Siffatta esclusione lederebbe inoltre il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.

- VII. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36CE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206.**
- VIII. VIOLAZIONE DEL D.M. 30 GENNAIO 1998 N. 39 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

La stessa richiesta del titolo di abilitazione per la partecipazione alla procedura concorsuale appare pure in contrasto con la normativa di rango comunitario che regola l'esercizio della professione docente. Invero secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998 e successivi, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio valido titolo per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale.

6. **Indicazione dei controinteressati:** alla data del 09.05.2014 tutti i soggetti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito (classi di concorso A043 - A050 - USR CAMPANIA).
7. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **10040/2013**) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"
8. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 2051/2014 (SCARICA).**
9. **Testo integrale del ricorso (SCARICA).**
- 7.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**